



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

| | |
|-----------------|---|
| (MI) LAPERTOSA | Presidente |
| (MI) TINA | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (MI) BARILLA' | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (MI) SANTARELLI | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (MI) AFFERNI | Membro di designazione rappresentativa dei clienti |

Relatore (MI) BARILLA'

Seduta del 14/11/2023

FATTO

Nel ricorso, il cliente afferma di aver stipulato con l'intermediario, in data 30.04.2021, un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, e di averlo estinto anticipatamente alla rata n. 12 su 120 totali, senza tuttavia ottenere il rimborso delle quote non maturate degli oneri contrattuali; sulla base di ciò sostiene di:

- aver diritto al rimborso della commissione di estinzione anticipata;
- avere quindi diritto alla restituzione dell'importo residuo di € 2.200,32 come richiesto con reclamo riscontrato negativamente dall'intermediario.

Chiede pertanto il rimborso della predetta somma, oltre ad € 200,00 di spese legali, e interessi legali dal reclamo al saldo.

Nelle controdeduzioni, banca I*** (che è soggetto diverso dall'intermediario contro cui è stato proposto ricorso), precisa preliminarmente di controdedurre per conto di banca S***, in quanto quest'ultima ha esternalizzato la gestione dei ricorsi in favore della propria capogruppo, che è la medesima banca I***.

Tanto premesso, nelle controdeduzioni si afferma che:

- il 3.4.2021 il cliente ha stipulato con la banca S*** (intermediario convenuto) il contratto di cessione del quinto n. ***345;



- che in sede di estinzione anticipata, avvenuta dopo la scadenza di 11 rate, sono stati rimborsati al cliente € 4.793,65 a titolo di interessi scalari non maturati, calcolati sulla base del TAN contrattuale;
- aver proposto in via transattiva, in sede di riscontro al reclamo, la refusione dell'ulteriore somma di € 418,66;
- tale proposta conciliativa non veniva però accolta dal Cliente che, al contrario, decideva di rivolgersi all'Arbitro Bancario e Finanziario;
- il contratto in parola, in quanto rientrante nella categoria dei finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio, non è assoggettato alla disciplina della Direttiva 2008/48/CE, ma risulta diversamente regolato dal dpr n.180/50, quale *lex specialis* rispetto alla disciplina generale contenuta nel TUB;
- ai sensi dell'art. art. 2, comma 2, lettera l della suddetta direttiva, la stessa non trova applicazione rispetto ai "*Contratti di credito relativi ai prestiti concessi a un pubblico ristretto in base a disposizioni di legge con finalità di interesse generale, che non prevedono il pagamento di interessi o prevedono tassi inferiori a quelli prevalenti sul mercato oppure ad altre condizioni più favorevoli per il consumatore rispetto a quelle prevalenti sul mercato e a tassi di interesse non superiori a quelli prevalenti sul mercato*";
- è indubbio, per le caratteristiche intrinseche della fattispecie negoziale in analisi, che il finanziamento contro cessione del quinto: 1) realizza interessi generali di diritto interno; 2) presenta condizioni più favorevoli rispetto a quelle ottenibili sul mercato del credito; 3) risulta rivolto ad un gruppo "ristretto" di potenziali clienti e non alla generalità dei cittadini;
- ai sensi dell'art. 6-bis, comma 3, lettera b) del DPR 180/50 e delle Disposizioni di trasparenza Bdl del 2011 devono essere retrocesse al cliente soltanto le quote non maturate delle commissioni e/o costi qualificabili come *recurring*;
- una lettura del dpr 180/50 secondo i principi espressi dalla sentenza "Lexitor" determinerebbe un'interpretazione *contra legem* del dettato normativo, pertanto contraria al principio di certezza del diritto;
- con la sentenza C-555/21, la CGUE ha da ultimo statuito che solo i costi *recurring* vadano rimborsati in caso di estinzione anticipata del finanziamento e, tuttavia, ha statuito che gli organi giurisdizionali nazionali "*possono controllare [...] se taluni costi posti a carico del consumatore corrispondano a un compenso per l'uso temporaneo dei capitali o se essi mirino a indennizzare una prestazione del creditore indipendente dalla durata del contratto*";
- la restituzione dei costi *up front* deve effettuarsi in ogni caso secondo il criterio della curva degli interessi, secondo le indicazioni fornite dal Collegio di coordinamento decisione n. 26525/19;
- quanto ai costi non incassati dalla banca ma versati interamente a soggetti terzi, in relazione ad attività prodromiche alla stipula del contratto, trattasi di oneri non retrocedibili in quanto non rappresentanti dei ricavi per la banca stessa e, pertanto, non integranti la definizione normativa di "costo totale del credito" oggetto di eventuale riduzione a favore del consumatore;
- con riferimento a tali commissioni, remunerative di attività di intermediazione del credito svolte da soggetti terzi cui è stato conferito regolare incarico direttamente dal cliente, deve in ogni caso riconoscersi un difetto di legittimazione passiva della banca;
- in merito alla penale di estinzione anticipata, essa è pari all'1% del debito residuo e la norma contrattuale che la prevede recepisce il disposto dall'art. 125-sexies del T.U.B., comma 2 (così come modificato dall'art.1, d.Lgs del 13.08.2010, n.141);



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- pertanto, avendo il cliente estinto il rapporto di finanziamento allo scadere della rata n. 11, ed essendo la durata residua del rapporto superiore ad un anno, risulta corretto il compenso convenuto nel limite dell'1% del capitale residuo in sede di conteggio estintivo;
- non vi sono quote insolute da restituire;
- quanto alle spese legali, l'Arbitro ha negato il diritto alla refusione delle spese di assistenza tecnica tenuto conto che la materia trattata non appare particolarmente complessa e considerato l'innegabile carattere ormai seriale delle controversie sul tema.

Chiede pertanto il rigetto integrale del ricorso.

DIRITTO

Le parti allegano due copie diverse del conteggio estintivo. Il Cliente allega un conteggio estintivo emesso il 02/05/22, da cui risulterebbe che l'estinzione sarebbe intervenuta dopo la scadenza di 12 rate su 120 totali con data di riferimento 31.05.2022. L'Intermediario versa in atti un conteggio estintivo emesso in data successiva a quella del conteggio estintivo prodotta dal Cliente, datato 19.05.2022, da cui risulterebbe che l'estinzione sarebbe intervenuta dopo la scadenza di 11 rate su 120 totali con data di riferimento 30.04:2022. Il cliente produce, altresì, copia della quietanza liberatoria da cui risulta che l'estinzione è avvenuta alla data di riferimento del 30/04/2022. Alla luce di quanto sopra, nell'analisi si seguito riportata si terrà conto del conteggio estintivo versato in atti dall'intermediario che risulta coerente con la quietanza liberatoria agli atti. Risulta l'intervento di un intermediario del credito (mediatore creditizio).

Con l'art. 11-octies, comma 2, D. L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106 (pubblicata sulla G.U. n. 176 del 24.7.2021 ed entrata in vigore il successivo 25.7.2021), è stato riformulato l'art. 125 sexies TUB.

La medesima legge di conversione prevede quale criterio temporale che:

“Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”.

Sulla portata di tale intervento normativo, è intervenuto con la decisione n. 21676/21 il Collegio di Coordinamento, esprimendo il seguente principio di diritto:

“in applicazione della Novella legislativa di cui all'art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo [25/7/2021], deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up front). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell'anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014”.



Con sentenza 263/22 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del succitato art. 11-octies, comma 2, DL n. 73/21, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia».

In particolare, la sentenza della Corte ha statuito che *“L'eliminazione della citata parte di disposizione rimuove, pertanto, l'attrito con i vincoli imposti dall'adesione dell'Italia all'Unione europea. Al contempo, il nuovo testo dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, introdotto con l'art. 11-octies, comma 1, lettera c), oltre a valere per il futuro, contribuisce a consolidare il contenuto normativo della precedente formulazione dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza Lexitor”*.

In base agli orientamenti condivisi dai Collegi ABF dopo la sentenza n. 263/2022 della Corte Costituzionale, per i contratti di credito al consumo stipulati ante 25 luglio 2021 trova applicazione l'originario art. 125 sexies TUB, come interpretato alla luce della sentenza Lexitor. Pertanto, in continuità con l'orientamento stabilito con la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019, richiamata espressamente dalla sentenza della Consulta che ne ha osservato la conformità alla sentenza Lexitor, e con gli orientamenti pure precedentemente condivisi:

- per i costi recurring, si utilizza il criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso);
- per quelli up front, in assenza di una diversa previsione pattizia, vale il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

Per il relativo calcolo, cfr. la tabella infra riportata.

Dati di riferimento del prestito

| | | | |
|------------------------------|-------------|--|--------|
| Importo del prestito | € 21.275,02 | Tasso di interesse annuale | 4,93% |
| Durata del prestito in anni | 10 | Importo rata | 225,00 |
| Numero di pagamenti all'anno | 12 | Quota di rimborso pro rata temporis | 90,83% |
| Data di inizio del prestito | 01/06/2021 | Quota di rimborso piano ammortamento - interessi | 83,73% |

| rate pagate | 11 | rate residue | 109 | Importi | Natura onere | Percentuale di rimborso | Importo dovuto | Rimborsi già effettuati | Residuo |
|--------------------------------|----|--------------|-----|----------|--------------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------|
| Oneri sostenuti | | | | | | | | | |
| Spese di istruttoria | | | | 500,00 | Upfront | 83,73% | 418,65 | 0,00 | 418,65 |
| Commissioni di intermediazione | | | | 1.728,00 | Upfront | 83,73% | 1.446,87 | 0,00 | 1.446,87 |
| Totale | | | | | | | | | 1.865,52 |

L'importo, da arrotondare a € 1.866,00, è inferiore alla somma richiesta dal cliente (€ 2.005,20), che utilizza il criterio pro *rata temporis* per tutte le voci di costo. Il cliente chiede il rimborso della commissione di estinzione anticipata (€ 195,12), limitandosi ad affermazioni generiche circa la sua illegittimità.

Ad ogni modo, in proposito si osserva che il Collegio di Coordinamento con la decisione n. 5909/20 del 31/03/2020 ha enunciato il seguente principio interpretativo:

“La previsione di cui all'art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.”;



Il presente Collegio rammenta che in analoghe occasioni (cfr. ex multis decisione n. 26062/21) ha rigettato la domanda di rimborso della penale di estinzione anticipata senza esaminare d'ufficio il rispetto delle ipotesi di esclusione di cui all'art.125 sexies, co. 3, TUB. Il cliente chiede poi genericamente la restituzione di *“quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza, e quindi non dovute”*. Tale pretesa non è sostenuta da alcuna evidenza probatoria. Sul punto, l'intermediario afferma che non vi sono somme da retrocedere al cliente a tale titolo. La richiesta di rimborso delle spese legali è respinta, data la natura seriale del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.866,00, oltre interessi dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA